



Comunicato Ufficiale n.4 del 18 Luglio 2025

Stagione Sportiva 2025/2026

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330824 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI – udienza del 14.07.2025 – rif. dispositivo di cui al C.U. n° 2

Deferimento:

- del Sig. Peters Buriche Ferreira Mayan;
 - della A.S.D. Ozierese 1926.
- (procedimento prot. 30646/726 pfi 24-25)**

La Procura Federale della FIGC ha deferito di fronte al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND,

- il Sig. Peters Buriche Ferreira Mayan, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la Società A.S.D. Ozierese 1926 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- la società A.S.D. Ozierese 1926;

per rispondere:

1. il Sig. Peters Buriche Ferreira Mayan, della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 22.1.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Ozierese 1926, sottoscritto la dichiarazione nella quale è indicata in maniera non veridica la residenza dello stesso nel Comune di Ozieri (SS);

2. la Società A.S.D. Ozierese 1926 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Peters Buriche Ferreira Mayan, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura Federale e le parti presenti hanno concordato l'applicazione delle seguenti sanzioni ai sensi degli articoli 127 e 128 del C.G.S.:

- squalifica per 3 giornate per il Signor Peters Buriche Ferreira Mayan, in considerazione della sanzione base 4 giornate, ridotta di 1/3;
- ammenda di Euro 334,00 a carico della A.S.D. Ozierese 1926, in considerazione della sanzione base di Euro 500,00 ridotta di 1/3.

Il Tribunale, letti gli atti, sentiti il rappresentante della Procura Federale, il calciatore incolpato e la rappresentante della società A.S.D. Ozierese 1926;

preso che le parti hanno concordato l'applicazione della sanzione di 3 giornate di squalifica per il calciatore e di Euro 334,00 di ammenda per la società A.S.D. Ozierese 1926, ritenuto che gli atti evidenziano la sussistenza del fatto, e ritenute congrue le sanzioni concordate dalle parti,

Delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- **Tre giornate di squalifica per il signor Peters Buriche Ferreira Mayan;**
- **Euro 334,00 di ammenda per la società A.S.D. Ozierese 1926.**

Il Segretario
A. Devilla

Il Presidente
G. Cadoni

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 18 Luglio 2025